

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1702 del 08/04/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA LAVANDERIA LUCIA SRL (Imp. v. Bassoli n. 6) CARPI (MO). Rif. Prot. n. 935/2020 SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n. 26009/2020 ARPAE SINADOC
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1743 del 07/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno otto APRILE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA LAVANDERIA LUCIA SRL (Imp. v. Bassoli n. 6) CARPI (MO).

Rif. Prot. n. 935/2020 SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 26009/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta LAVANDERIA LUCIA SRL, avente sede legale in comune di Carpi (MO), v. Bassoli n. 6, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Carpi (MO), v. Bassoli n. 6, in data 26/09/2020 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 28/09/2020 con prot. n. 138484, relativa al titolo ambientale Aria;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di lavanderia industriale;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua e Aria adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 2865 del 05/06/2017;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, inoltre, la ditta ha dichiarato nella domanda di cui sopra, di essere esclusa dall'obbligo di presentare la Valutazione di Impatto Acustico in quanto rientra nella categoria di attività n. 31 dell'Allegato B , ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 227/2011;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da nota tecnica prot. n. 175974 del 03/12/2020, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente a scarichi di acque reflue, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 2865 del 05/06/2017, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la **modifica** dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta LAVANDERIA LUCIA SRL per l’impianto ubicato in comune di CARPI (MO), V. Bassoli n. 6, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2865 del 05/06/2017 dalla data di messa a regime degli impianti oggetto della presente autorizzazione;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 08/04/2036**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l’efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell’atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l’eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall’Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all’articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all’autorizzazione o all’impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell’art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell’Unione delle Terre d’Argine;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell’impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti “norme settoriali” le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Carpi
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta LAVANDERIA LUCIA SRL (Imp. v. Bassoli n. 6) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n° 6 del 24/05/2010.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta Ditta LAVANDERIA LUCIA SRL, che svolge attività di lavanderia industriale, è autorizzata per lo scarico nella pubblica fognatura di acque reflue industriali derivanti dagli impianti ubicati in comune di Carpi (MO), v. Bassoli n. 6, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 2865 del 05/06/2017, per la seguente configurazione che rimarrà invariata:

1. le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono convogliate nella pubblica fognatura di via L. BASSOLI;
2. le acque meteoriche ricadenti sulle coperture, non suscettibili di contaminazione, confluiscono mediante condotta mista nella pubblica fognatura di via L. BASSOLI;
3. le acque reflue derivanti dal processo produttivo (attività di lavaggio capi e tessuti), confluiscono mediante condotta mista nella pubblica fognatura di via L. BASSOLI, previo passaggio in impianto di trattamento esistente (n. 2 filtri).

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'attività di lavaggio capi e tessuti confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di AIMAG S.p.A., protocollo n. 552 del 22.01.2016,
- parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale “Scarichi idrici”, espresso dal Comune di Carpi il 28.01.2016 e trasmesso dal SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine con prot. 4283 del 01.02.2016.

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 28/09/2020, assunta agli atti con prot. n. 138484, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente agli scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 2865 del 05/06/2017, si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

È autorizzato il gestore della ditta LAVANDERIA LUCIA SRL, per l'insediamento ubicato in VIA L. BASSOLI N. 6, a scaricare le acque reflue derivanti dall'attività di LAVAGGIO CAPI E TESSUTI nella pubblica fognatura di VIA L. BASSOLI, secondo le prescrizioni di seguito elencate. Il bacino fognario di scarico è denominato COMUNE DI CARPI ed è asservito ad un impianto di depurazione di secondo livello. Il corpo idrico recettore finale è denominato FOSSETTA CAPPELLO.

1) Prescrizioni per le acque reflue industriali:

- a. ai sensi dell'art. 69, comma 4, del Regolamento del Gestore Aimag per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena (approvato con delibera del C.d.A., ATO del 26/06/2008), lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura, con l'eccezione dei seguenti parametri, che dovranno rispettare i limiti in deroga sotto indicati:

Parametro	Valore Limite (mg/l) (in deroga)
COD se COD/BOD₅ > 2.2	2.000
COD se COD/BOD₅ < 2.2	5.000
BOD	nessun limite
SOLIDI SOSPESI TOTALI	500
CLORURI	3.000
SOLFATI	2.000
COLORE	nessun limite
TENSIOATTIVI TOTALI	20

- b. il limite quantitativo annuo di reflu scaricabile dall'insediamento nella pubblica fognatura viene definito in **13.000 mc**.
- c. gli eventuali effluenti prodotti nei processi di lavorazione non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico e in osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente e successive modifiche in materia di rifiuti;
- d. i limiti di cui al punto a. dovranno essere rispettati presso i pozzetti d'ispezione e controllo ubicati immediatamente a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella pubblica fognatura e convoglianti acque reflue industriali e/o miste;
- e. il rispetto dei limiti tabellari, relativamente alle acque reflue industriali, dovrà essere riferito, di norma, ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore; campionamenti su tempi diversi o istantanei potranno essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es.: diverso tempo di durata dello scarico, rilascio estemporaneo di sostanze liquide, pozzetto sito in zona di passaggio automezzi, ecc.), il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove siano presenti pre-trattamenti di omogeneizzazione del reflu con tempo di ritenzione di almeno tre ore.

2) Prescrizioni di carattere generale:

- a. il pozzetto di ispezione e prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e per gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo; il manufatto, inoltre, dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- b. la ditta dovrà provvedere a mantenere funzionante ed efficiente il sistema di trattamento delle acque esistente costituito da n. 2 filtri. Ogni disattivazione o malfunzionamento dell'impianto dovuto a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicato ad Aimag. I fanghi di risulta dovranno essere smaltiti ai sensi del D.lgs. 152/06 e nel rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia. **La documentazione inerente le operazioni di manutenzione effettuate sul sistema di trattamento e sul reticolo fognario, ivi comprese quelle relative al periodico spurgo dei manufatti, dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo;**

- c. è vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento del Gestore Aimag Spa;
- d. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- e. l'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato all'ente gestore;
- f. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad Arpae Modena (SAC e Servizio Territoriale), al Comune di Carpi ed al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- g. modifiche significative dell'insediamento (ampliamenti, ristrutturazioni, aumento volumi scaricati, ecc...), così come variazioni di ragione sociale e/o cessazioni di attività dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto dal Legale Rappresentante allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune competente.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta LAVANDERIA LUCIA SRL (Imp. v. Bassoli n. 6) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta LAVANDERIA LUCIA SRL, che svolge attività di lavanderia industriale, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Carpi (MO), v. Bassoli n. 6.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 28/09/2020, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: n. 2, 11, 12, 13, 14
- la dismissione del punto di emissione n. 10
- la modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dal punto di emissione n. 3 (inserimento di 3 nuovi essiccatoi);
- la sostituzione di una macchina lavasecco e l'inserimento di una nuova macchina lavasecco;
- la presenza (complessivamente) di n. 4 macchine lavasecco a ciclo chiuso:
 - 2 macchine con tamburo da 0,391 mc,
 - 2 macchine con tamburo da 0,325 mc,
- il seguente consumo di materie prime:

- tetracloroetilene	1740	kg/anno
- prodotto pulito e asciugato (a secco)	76	t/anno
- capi dal lavare ad acqua	330	t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Carpi, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 164956 del 13/11/2020, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 175974 del 03/12/2020, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, a condizione che sia ridotto il consumo di tetracoloroetilene delle due macchine “Donini 320”, in modo che non sia superato il valore Limite di 20 grammi di Composti Organici Volatili (solventi) per kg prodotto lavato e asciugato, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta LAVANDERIA LUCIA SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Carpi, v. Bassoli n. 6, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e ad esercire gli impianti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE

portata massima	1.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	10	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – ESSICCATOI (11 macchine)

portata massima	11.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

PUNTI DI EMISSIONE N. 11-12-13-14 – VENTOLE A PARETE RICAMBIO ARIA

portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	4	m
durata		saltuaria

- N. 4 MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO (emissioni diffuse)

Prescrizioni

1) I consumi di materie prime utilizzate (solvente per lavaggio a secco, detersivi, ammorbidenti, ...) devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

2) Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

3) **Entro il 31/07/2021** la ditta deve comunicare ad ARPAE e Comune:

- quantitativo massimo annui di prodotti da sottoporre a lavaggio ad acqua e consumo massimo annui di detergenti e ammorbidenti;

- i dati relativi al generatore di vapore (potenza termica nominale, tipo di combustibile utilizzato);

In caso di presenza di Medio impianti di combustione (impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta), **indicare i seguenti elementi:**

Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies (Medio Esistente, Medio Nuovo, - Tipologia: Generatore di vapore, ...)

Classificazione dei combustibili utilizzati e relativi quantitativi (Biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi. mc/anno – t/anno)

Potenza termica nominale (kWt o MWt)

Numero previsto di ore operative annue

Carico medio di processo (% produzione rispetto potenzialità)

Data di messa in esercizio (se tale data non e' nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018)

4) **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

- L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

- Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

- Nel caso siano impiegate sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), (v. art.57 v. <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite** non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Entro il 28/08/2021 e successivamente **ogni cinque anni**, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una **Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la**

fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. 3** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO

1) La Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 4.33 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2236/2009, ed in particolare:

«D) DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

.....

Negli impianti a ciclo chiuso le fasi di lavaggio, estrazione, essiccazione, aerazione, deodorizzazione, sottoraffreddamento sono tutte realizzate nella stessa apparecchiatura, che opera il ricircolo continuo dei vapori di solvente attraverso diversi sistemi di abbattimento e recupero dei solventi senza emissioni in atmosfera.

Le migliori tecniche utilizzate in una apparecchiatura a ciclo chiuso per l'abbattimento ed il recupero dei solventi sono costituite da:

Sistema primario di abbattimento dei solventi;
Sistema secondario di abbattimento dei solventi;
Sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive.

Il sistema primario di abbattimento e recupero dei solventi è generalmente costituito da un impianto refrigerante per la condensazione dei solventi in funzione durante tutta la fase di asciugatura. Durante questa fase, la corrente gassosa contenente solvente viene continuamente raffreddata e ricircolata attraverso il condensatore. Il condensatore recupera sia il solvente che il vapor d'acqua presenti nella corrente gassosa.

Questa miscela viene poi separata per mezzo di un decantatore ed il solvente viene pompato nel serbatoio di raccolta.

Durante la fase di sottoraffreddamento del ciclo di asciugatura la corrente gassosa non viene riscaldata e pertanto il refrigeratore è in grado di raffreddare ulteriormente la corrente gassosa estratta e di recuperare ulteriore solvente. Alla fine della fase di sottoraffreddamento la temperatura della corrente gassosa in uscita dal raffreddatore è all'incirca 280 K e la concentrazione del solvente all'interno del cestello è di circa 1400 mgm-3.

Il sistema secondario di abbattimento, è in genere costituito da un impianto di adsorbimento a carboni attivi (o zeoliti), che lavora in serie con il refrigeratore/condensatore per captare le emissioni fuggitive di solvente e ridurre la concentrazione del solvente nel tamburo a valori anche inferiori a 50 mgm-3 .

Il sistema secondario di abbattimento viene attivato alla fine del ciclo di sottoraffreddamento prima dell'apertura del portello di caricamento.

Il solvente contenuto nella corrente gassosa dopo la fase di asciugatura viene catturato dal letto adsorbente e poi desorbito con aria calda e recuperato nell'impianto di condensazione.

Il sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive viene attivato all'apertura del portello di carico e convoglia i vapori contenenti il solvente residuo all'impianto di adsorbimento.

E) PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI

I macchinari a circuito chiuso non devono superare il valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso in grammi, per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato, di

Composti Organici Volatili 20 g/kg»

2) La Ditta è tenuta a presentare la Comunicazione annuale di Attività (secondo l'Allegato 2D-2 "Modello F"), ad ARPAE - SAC e Distretto competente per territorio -, entro il 28 febbraio di ogni anno.

3) La ditta deve tenere per ogni macchina costantemente aggiornato il Registro Annuale di Attività (secondo l'Allegato 3D "Modello H"), che deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.

Le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 4.33 sono affidate alle Sezioni Provinciali di ARPAE competenti per territorio.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MAUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	<ul style="list-style-type: none">• UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);• UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	<ul style="list-style-type: none">• UNI EN 13284-1:2017 (*);• UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);• ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **Annuale** per il punto di emissione **n. 3**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.